



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

STATUTO

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

1. L'Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico, costituitasi a Roma il 28 giugno 1970, ha il fine di riunire gli atleti italiani di tutti gli sport che sono stati campioni olimpici, campioni mondiali e primatisti del mondo e che pertanto abbiano ottenuto dal CONI la "Medaglia d'Oro al Valore Atletico" o il "Diploma D'Onore" o sono stati insigniti di "Collare d'Oro al Valore Sportivo".
2. Il suo acronimo è AMOVA e la sede legale è in Roma presso lo Stadio Olimpico, Ing. 30, Largo Ferraris IV.
3. L'AMOVA è un'Associazione Sportiva non riconosciuta regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile, estranea a ogni influenza politica, di religione e di razza, non ha fini di lucro.
4. L'AMOVA è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI in qualità di Associazione Benemerita.
5. Il simbolo ed il labaro sono conformi al modello riprodotto in copertina. (inserire simbolo nuovo)
6. L'Associazione ha durata illimitata.
7. L'AMOVA è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in armonia con lo Statuto, i principi fondamentali, le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e le normative WADA così come recepite dal CONI.
8. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'Associazione gode di autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

1. L'AMOVA svolge attività a vocazione sportiva di notevole rilievo amatoriale, nonché di carattere scientifico e tecnico nell'ambito dello sport, per la promozione, propaganda, diffusione ed affermazione dei valori sportivi.
2. L'AMOVA si propone le seguenti finalità, in particolare:
 - a) sviluppare nei soci lo spirito associativo mantenendo vivi i rapporti di amicizia e di solidarietà attraverso significative iniziative, in special modo nei confronti degli Associati che venissero a trovarsi in manifeste gravi difficoltà;
 - b) operare in modo che l'etica ed il fascino dello sport siano recepiti dai giovani;
 - c) promuovere particolari efficaci interventi affinché l'attività sportiva si svolga nel rispetto degli ideali di correttezza, lealtà, trasparenza e rispetto delle regole che sono presupposti insostituibili dello sport quale importante funzione formativa della moderna società;
 - d) impegnare le Autorità Sportive ed istituzionali a realizzare quanto necessario perché chi abbia dedicato gli anni migliori della vita allo sport ed abbia conseguito risultati di prestigio per la Nazione sia assistito nella maniera più appropriata a tutela delle sue condizioni fisiche e dell'immagine di "Campione Sportivo" acquisita;
 - e) svolgere ogni altra azione utile a potenziare le strutture dell'Associazione ed assicurare la più ampia valorizzazione dell'immagine delle Medaglie d'Oro al Valore Atletico;



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

- f) esercitare la tutela, in ogni sede, del diritto allo sport di tutti i cittadini, sollecitando le Autorità interessate ad apprestare e rendere disponibili mezzi ed attrezzature necessarie;
 - g) svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell'idea di sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa, editoriali ed affini;
 - h) svolgere attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza ed approfondimento del fenomeno sportivo sul piano tecnico e pratico.
3. L'AMOVA svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Art. 3 – Soci

1. Possono far parte dell'AMOVA soltanto coloro che siano stati campioni olimpici, campioni del mondo e primatisti mondiali e per questo motivo insigniti della Medaglia d'Oro al Valore Atletico, del Diploma d'Onore, e del Collare d'Oro al Valore Sportivo dal CONI.
2. La qualità di socio si acquista con l'ammissione della richiesta di tesseramento, deliberata dal Consiglio Direttivo dopo l'istruttoria svolta dal Segretario Generale in merito al possesso dei requisiti necessari nel richiedente.
3. Con il tesseramento i Soci si impegnano al rispetto del presente Statuto e dei regolamenti deliberati dall'Associazione, nonché al pagamento della quota annuale nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. Si impegnano, altresì, a conformarsi al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI e all'osservanza delle deliberazioni adottate e delle disposizioni impartite dagli organi sociali nelle singole sfere di specifica competenza.
4. I Soci hanno diritto:
 - di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - di partecipare all'attività ufficiale dell'Associazione;
 - di concorrere alla elezione delle cariche sociali, se in possesso dei requisiti prescritti.
5. La qualità di **Socio** viene meno
 - per dimissioni;
 - per mancato pagamento della quota annuale;
 - per radiazione a seguito di provvedimento degli Organi di Giustizia;
 - per perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
 - per mancata partecipazione all'attività sociale per almeno due anni.
6. Non possono far parte dell'Associazione per dieci anni, salvo riabilitazione, coloro che, anche a seguito di patteggiamento, abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, nonché coloro che volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, si siano sottratti alle sanzioni irrogate nei loro confronti dal CONI, Federazioni Sportive, Discipline associate o altri organismi riconosciuti dal CONI. A tal fine da parte della segreteria dell'AMOVA sarà emessa apposita attestazione a far data della quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione stessa e comunque dovrà essere stata scontata la sanzione irrogata. Sono punibili coloro che, anche se non più **Soci**, per i fatti commessi in costanza di iscrizione all'Associazione si rendano responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme regolamentari o di altra disposizione loro applicabile.
7. Possono essere nominati Soci Onorari, fino ad un massimo di **cinque** per ogni quadriennio, personaggi che abbiano eccezionalmente operato per il movimento sportivo, con delibera del Consiglio Direttivo su motivata proposta del Presidente.



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

8. Il Consiglio Direttivo, al fine di consentire a personalità che si sono distinte nel mondo dello sport o nella società civile ovvero che ricoprono o hanno ricoperto cariche istituzionali di particolare prestigio di far parte dell'Associazione, può altresì nominare, su proposta del Presidente Soci di Prestigio.
9. I Soci Onorari ed i Soci di Prestigio possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto ma non possono concorrere alle cariche sociali e non possono essere computati nel quorum costitutivo delle Assemblee.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea del Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) gli Organi di Giustizia: Giudice di Primo Grado e Commissione d'Appello;

2. Sono Organi periferici i Delegati territoriali.

3. Le cariche sopra previste hanno durata coincidente con la durata del quadriennio olimpico ma i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

Tutte le cariche sono rinnovabili, salvo quanto previsto dall'articolo 9 per il Presidente dell'Associazione.

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite. Le funzioni dei suddetti organi non sono delegabili.

Art. 5 - L'Assemblea del Soci

1. L'Assemblea del Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Ad essa spettano poteri deliberativi.

Essa può essere ordinaria e straordinaria, elettiva o non elettiva, ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto a voto.

Ha diritto al voto il socio in regola con il pagamento della quota associativa.

Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre la data di convocazione dell'Assemblea di riferimento.

3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

4. La convocazione, contenente l'indicazione dell'Ordine del giorno, deve essere effettuata con comunicazione scritta, da inviarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita, riducibili a 15 giorni nei casi d'urgenza, con raccomandata con avviso di ricevimento o da consegnarsi a mano, negli stessi termini di cui sopra, dietro rilascio di specifica ricevuta, per posta elettronica anche non certificata con avviso di ricevimento o con telegramma o fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero con la pubblicazione sul sito Web ufficiale dell'Associazione.

5. Per le Assemblee straordinarie l'avviso deve essere inviato almeno 15 giorni prima.

6. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'orario della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da esaminare.

7. E' preclusa la presenza in Assemblea di chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, di squalifica o di inibizione alla data di svolgimento dell'Assemblea medesima.



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

8. E' altresì preclusa la presenza in Assemblea ai tesserati **che non sono in regola** con il pagamento della quota associativa.
9. **Ogni questione o controversia insorta circa il diritto di partecipazione all'Assemblea è decisa, in prima istanza, dalla Commissione Verifica Poteri e, in seconda e definitiva istanza, dalla stessa Assemblea, a maggioranza semplice, con l'astensione delle parti interessate.**

Art. 6 - Deleghe.

1. E' consentito il rilascio della delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro Socio, nella misura di una, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 100 Soci con diritto di voto, nella misura di due fino a 200 Soci con diritto di voto e **nella misura di tre oltre tale numero di Soci aventi diritto a voto.**
2. Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i candidati a cariche elettive non possono ricevere deleghe.

Art. 7 - Attribuzioni delle Assemblee.

1. Le Assemblee dei Soci si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. **L'Assemblea ordinaria non elettiva è convocata ogni anno, entro il 30 aprile, prorogabile fino al 30 giugno per motivi di particolare rilevanza, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, corredato della relazione del Presidente, predisposta unitamente al Consiglio Direttivo, e della relazione del Collegio dei Revisori del Conti.**
3. **L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata, ogni quattro anni,** entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione del Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori del Conti, il Giudice di Primo Grado e i membri della Commissione d'Appello.
4. L'Assemblea Straordinaria **è convocata** a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei Soci aventi diritto a voto. In tali ipotesi dovrà essere convocata e svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta.
5. L'Assemblea straordinaria dovrà, altresì, essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione della carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Giudice di I Grado, la Commissione d'Appello, nonchè in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
6. L'Assemblea Straordinaria è, inoltre, competente a deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, nonchè sullo scioglimento dell'Associazione medesima.
7. **L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Ordinaria.**

Art. 8 – Validità delle Assemblee e sistemi di votazione.

1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, **da tenersi almeno un'ora dopo,** sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, tranne per quelle elettive per la cui validità deve essere presente almeno un decimo degli aventi diritto al voto.



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

2. Le deliberazioni sono **adottate** a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.
3. **I lavori dell'Assemblea sono introdotti dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, che propone la nomina dell'ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario, e del Collegio degli scrutatori, composto da tre membri scelti tra le persone presenti.**
Le nomine possono anche avvenire per acclamazione.
4. Non possono essere chiamati a far parte dell'ufficio di Presidenza i componenti l'intero Consiglio Direttivo.
5. Gli scrutatori non possono essere scelti tra eventuali candidati alle cariche sociali. Lo stesso divieto sussiste per i componenti la Commissione Verifica Poteri, nominata per ogni Assemblea dal Consiglio Direttivo.
6. Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a **scrutinio segreto**, ad eccezione che per il Presidente che invece è eletto con voto palese per appello nominale o peralzata di mano e controprova, salvo diversa determinazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza sul punto. Negli altri casi - salvo diverso avviso dell'Assemblea o del Presidente dell'Assemblea medesima - si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta **dei voti dei Soci** presenti o rappresentati in Assemblea.
7. **Avverso le irregolarità della convocazione o dello svolgimento delle Assemblee è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di 7 giorni, decorrente dalla data di chiusura dell'Assemblea.**
La Commissione si pronuncia, in via definitiva, entro il termine di 10 giorni dalla data della presentazione del ricorso.
Il ricorso proposto dal Socio che ha partecipato all'Assemblea è inammissibile se non preannunciato per iscritto prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza alle quali, se lo ritiene utile, può invitare persone competenti in particolari problemi, previa formulazione dell'ordine del giorno;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
 - d) convoca l'Assemblea, salvo i casi statutariamente previsti;
 - e) risponde all'Assemblea del funzionamento dell'Associazione;
 - f) **può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile successiva.**
 - g) può concedere il provvedimento di grazia purchè risulti scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento non potrà essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
 - h) **esercita ogni altra funzione necessaria per il conseguimento delle finalità associative.**
2. Il Presidente, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente statuto, dura in carica **quattro anni, corrispondenti alla durata del quadriennio olimpico**, e può essere eletto per due mandati consecutivi.
Chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a un anno e un giorno.



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non può concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente Vicario.

Art. 9 bis — Presidente Onorario

3. Il Presidente Onorario, nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'AMOVA, partecipa alle Assemblee e alle riunioni di Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
4. La carica è a vita.

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 9 Consiglieri eletti. Sono eletti coloro i quali ottengono il maggior numero di voti. **Nella prima riunione il Consiglio elegge fra i suoi componenti due Vice Presidenti** tra i quali viene designato il Vice Presidente Vicario, che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Nella medesima occasione, il Consiglio Direttivo costituisce, se ritenuto necessario, il Consiglio di Presidenza.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) è l'organo esecutivo e di gestione dell'Associazione;
 - b) delibera sulle materie riguardanti la gestione dell'Associazione;
 - c) predispone ed attua i programmi di attività;
 - d) indice le Assemblee;
 - e) predispone, unitamente al Presidente, la relazione che accompagna il bilancio consuntivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
 - f) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni;
 - g) delibera sulle domande di ammissione presentate dai nuovi soci;
 - h) nomina il Segretario Generale;
 - i) nomina i Delegati **territoriali**;
 - l) nomina commissioni con esperti tecnici e di studio per iniziative speciali;
 - m) nomina la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee;
 - n) realizza i fini dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea;
 - o) **delibera** i regolamenti interni e le relative modifiche;
 - p) ratifica i provvedimenti assunti nei casi di urgenza dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza in ordine a materie di sua competenza;
 - q) emana i provvedimenti di amnistia ed indulto, previa deliberazione che ne stabilisca i termini. I provvedimenti di grazia, amnistia e indulto non sono applicabili alle **violazioni delle Norme Sportive Antidoping**;
 - r) amministra il patrimonio dell'Ente;
 - s) **esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente Statuto.**



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

2. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipano almeno quattro componenti più il Presidente o chi ne fa le veci; **le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti degli intervenuti alla riunione** e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte l'anno **e comunque ogni volta che lo ritiene opportuno**. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire, con la **indicazione dell'ordine del giorno, con comunicazione scritta, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data stabilita, a mezzo posta elettronica anche non certificata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.**
Per gravi e comprovati motivi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono, con un termine di preavviso ridotto a 48 ore.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute anche **con mediante l'uso di apparecchiature per l'audio-video conferenza di parte dei suoi componenti, purché sia garantita la possibilità di ascolto e di parola a tutti i partecipanti.**
In tal caso, la sede della riunione è quella ove è presente il Presidente o chi ne fa le veci.

Art. 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Direttivo sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo, i quali restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi e svolgersi entro a non oltre 90 giorni. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà in suo luogo il Vice Presidente Vicario che provvederà a convocare l'Assemblea straordinaria nei termini sopra indicati.
 - b) impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo. Resta in carica per l'ordinaria amministrazione il Vice Presidente Vicario che provvederà a convocare l'Assemblea straordinaria nei termini sub a);
 - c) dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo. L'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente che dovrà provvedere alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra;
 - d) mancata approvazione del bilancio **consuntivo**: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo, i quali restano in carica sino all'Assemblea straordinaria nei termini sub a).
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili
3. La decadenza non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio del Revisori dei Conti.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione dalla **carica** dei membri del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà più uno, l'integrazione avviene con i primi dei non eletti, qualora questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
2. In occasione del primo Consiglio Direttivo il Presidente comunicherà ai nuovi eletti la nomina e gli stessi dovranno confermare per **iscritto la propria accettazione.**
Ove tale ipotesi non sia realizzabile, **alla integrazione del Consiglio Direttivo si provvederà alla prima Assemblea utile.**



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

5. Qualora le vacanze compromettano la funzionalità dell'organo si dovrà provvedere alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui al precedente articolo.

Art. 13. - Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.
 2. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri. Delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 3. Il Consiglio è competente al disbrigo degli affari correnti e può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo solo nei casi di urgenza.
 4. Il verbale delle riunioni viene redatto in seduta e letto, approvato e sottoscritto dagli intervenuti e dal Segretario. In alternativa è approvato nel corso della successiva riunione.
 5. Il Consiglio è convocato, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta ovvero *ad horas* nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax o posta elettronica anche non certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
 6. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo di svolgimento.
6. I provvedimenti assunti nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo devono essere sottoposti alla ratifica di tale organo in occasione della sua successiva riunione, che dovrà tenersi al massimo entro 60 giorni.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea in tale sua specifica qualità, da due componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Sono eletti componenti effettivi i due candidati che riportano il maggior numero di voti e componenti supplenti i candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti ottenuti.
2. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di età.
3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili. Gli altri componenti il Collegio devono essere in possesso di idonea professionalità.
4. I membri effettivi del Collegio possono assistere a tutte le riunioni degli organi deliberanti dell'Associazione.

Art. 15 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo contabile secondo le norme che disciplinano l'attività dei Collegi Sindacali, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere la relazione allegata al bilancio di previsione, alle relative



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

- proposte di variazione ed al bilancio consuntivo, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente trimestralmente e redige un processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito registro.
 4. Per le sostituzioni e la decadenza dei singoli componenti si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Collegi Sindacali.
 5. Ove non sia possibile procedere alle integrazioni con le procedure di cui al precedente comma, si provvederà nel corso della prima Assemblea utile.
 6. **In ogni caso, qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo,** dovrà essere convocata e celebrata entro novanta giorni un'Assemblea straordinaria per le necessarie integrazioni.

Art. 16 - 11 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che può revocarlo in qualunque momento.
2. **Il Segretario Generale svolge la sua attività presso la sede centrale ed, in particolare:**
 - a) esegue le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente;
 - b) dirige e coordina l'attività degli uffici della segreteria;
 - c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri e dei documenti, anche contabili e fiscali, dell'Associazione;
 - d) cura la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza;
 - e) mantiene i contatti con gli organi del CONI, con le Federazioni Sportive Nazionali e con le altre Associazioni Benemerite;
 - f) provvede al disbrigo della corrispondenza e firma quella di contenuto **non comportante l'assunzione di obbligazioni a carico dell'Associazione.**
3. La carica di Segretario Generale è incompatibile con altre cariche associative e **può essere retribuita con un'indennità di funzione il cui importo è deliberato dal Consiglio Direttivo.**

Art 17 - Organi di Giustizia

1. Sono previsti due distinti Organi di Giustizia: uno di primo grado ed uno di secondo grado, quest'ultimo denominato Commissione d'Appello.
2. I componenti degli Organi devono essere in possesso di specifica professionalità **e, quindi, almeno della laurea in Giurisprudenza.**
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di indipendenza, autonomia e riservatezza. I loro componenti non possono avere rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con l'Associazione, con i Soci o altri soggetti sottoposti alla loro giurisdizione e non possono avere rapporti di coniugio, parentele o affinità fino al terzo grado con alcun componente il Consiglio Direttivo.
4. **Al Socio che si rende responsabile di illeciti disciplinari o comunque di violazioni all'ordinamento associativo possono essere inflitte le seguenti sanzioni:**
 - a) la censura;
 - b) l'ammenda;
 - c) la sospensione;
 - d) la radiazione.



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

Art. 18 - Giudice di Primo Grado

1. Il Giudice di Primo Grado, composto da un titolare e da un supplente, è l'organo di giustizia competente ad adottare, in prima istanza, i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati nelle ipotesi di violazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché di ogni altra disposizione vigente. Egli, inoltre, dispone, in unica istanza, la sospensione di cui al primo comma dell'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI.
2. Il Giudice di Primo Grado, d'ufficio o su denuncia degli organi associativi o di singoli Soci, promuove l'azione disciplinare con la contestazione dell'addebito, svolge la necessaria istruttoria ed, all'esito, irroga le sanzioni ritenute adeguate al caso concreto.
3. Ogni provvedimento adottato deve essere comunicato entro cinque giorni all'interessato ed al Consiglio Direttivo. Il dispositivo della deliberazione deve essere affisso nella sede sociale.
4. Il diritto alla difesa contro la contestazione scritta degli addebiti può essere esercitato entro il termine di dieci giorni della data di ricevimento della contestazione degli addebiti.
5. La decisione di primo grado deve essere emessa entro 30 giorni dalla contestazione.

Art. 19 - La Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello si compone di 3 membri effettivi e di 2 membri supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base del medesimo criterio previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nella sua prima riunione la Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente tra i membri effettivi.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di due membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. La Commissione d'Appello esamina, su ricorso dell'interessato, i provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado e delibera entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. La Commissione, inoltre, delibera, in unico grado, sui ricorsi presentati dagli interessati avverso le irregolarità della convocazione e dello svolgimento delle Assemblee.
6. Le sentenze della Commissione d'Appello sono definitive.
7. La Commissione d'Appello decide sui ricorsi contro la reiezione delle candidature presentate per le Assemblee elettive e nomina, in caso di disaccordo delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale di cui all'art. 23, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
9. Alle sostituzioni ed integrazioni dei membri della Commissione di Appello, si provvede mediante convocazione di una Assemblea straordinaria da convocarsi e celebrarsi entro e non oltre 90 giorni dal momento della vacanza delle cariche.

Art. 19 bis Collegio di garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni emesse dagli Organi di giustizia e non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo è ammesso il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni nei termini e secondo le modalità previsti dall'apposito regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. Il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Art. 20 - Organi periferici

1. I Delegati territoriali, regionali e provinciali o di zona, laddove se ne presentasse la necessità, sono nominati dal Consiglio Direttivo.



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

2. La durata del mandato è quadriennale corrispondente alla durata del quadriennio olimpico, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. I Delegati territoriali rappresentano l'Associazione con lo scopo di affermare la presenza in sede locale dell'Associazione stessa e realizzare le sue finalità istituzionali.
4. Essi devono informare la Segreteria Generale di problemi sorti nella zona di competenza ed eventualmente suggerire soluzioni.
5. Essi ricevono dal Consiglio Direttivo l'autorizzazione a pesare correnti od eccezionali per iniziative finalizzate agli scopi dell'Associazione, fornendo documentazione giustificatrice delle spese.
6. Il Consiglio Direttivo provvede a revocare il mandato nei casi di disfunzioni o di irregolarità.

Art. 21 - Modifiche statuarie

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno 3/5 dei Soci aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea straordinaria, da svolgersi entro e non oltre i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Direttivo può indire, di propria iniziativa, l'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare eventuali proposte di modifica dello Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo, in entrambi i casi, deve riportare nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria le proposte di modifica.
5. Le proposte sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, comprese le eventuali deleghe.
6. Le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea, devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta Esecutiva del CONI e diventano operanti solo dopo che questa sia intervenuta.

Art. 22 - Clausola Compromissoria

1. Per effetto dell'appartenenza all'AMOVA il Socio si impegna:
 - a) ad osservare, costantemente ed in qualunque circostanza, una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine, nonché della correttezza morale in tutti i rapporti concernenti l'attività associativa, sociale ed economica in genere;
 - b) a non adire autorità diverse da quelle dell'Associazione per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale, se non previa specifica autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo;
 - c) a demandare l'esame di qualsivoglia controversia che dovesse sorgere con altri Soci o con l'Associazione e che comunque non rientri nella competenza degli Organi di Giustizia ad un Collegio Arbitrale che giudicherà nei modi e nei termini di cui al presente Statuto.
2. Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.
3. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esprimersi sulla richiesta di deroga entro 30 giorni dal relativo ricevimento, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la delega si ritiene concessa.
4. Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato.
L'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall'Associazione.

Art. 23 - Collegio arbitrale



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

1. Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli Organi di Giustizia che dovessero insorgere tra i Soci o tra questi e l'Associazione **devono essere** sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.
2. In caso di mancato accordo, provvede alla nomina la Commissione d'Appello che designa anche l'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto.
3. Gli Arbitri, **come** espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente quali amichevoli compositori della vertenza.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni della costituzione del Collegio Arbitrale e deve essere depositato per l'esecuzione, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione, presso la Segreteria dell'Associazione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 24 - Incompatibilità

1. Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, e quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia sono incompatibili tra di loro e con altre cariche sociali.
2. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono, inoltre, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo al quale sono stati eletti o nominati; qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, l'interessato non deve prendervi parte.
3. Chiunque si trovi in una situazione di incompatibilità, deve optare, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, per una soltanto delle cariche, pena la decadenza da quella assunta posteriormente.

Art. 25 - Candidature

1. I Soci che intendono essere eletti o rieletti negli Organi Nazionali devono essere in regola con il tesseramento alla data della presentazione della candidatura.
2. La candidatura deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, dando comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, e-mail, fax o consegna a mano, al Segretario Generale, che provvederà a renderla pubblica sia mediante affissione nella sede centrale che attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale web dell'Associazione.

I Revisori dei Conti ed i componenti degli Organi di Giustizia possono essere scelti anche fra i non Soci.

3. Possono candidarsi i Soci in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana;
 - c) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi, anche a seguito di patteggiamento, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva del CONI o organismi internazionali riconosciuti.



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

4. È inoltre ineleggibile:
 - a) chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di accertamento di violazione delle normative antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Wada;
 - b) chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell'Associazione;
 - c) chiunque abbia controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza iniziale o accertata dopo l'elezione ed il venire meno nel corso del mandato di uno dei requisiti sopra elencati comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. Non può essere presentata più di una candidatura per carica elettiva. Sulla regolarità delle candidature decide il Segretario Generale entro tre giorni dalla presentazione, dandone comunicazione sul sito ufficiale web dell'Associazione.

Contro i provvedimenti di riezione delle candidature è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello entro tre giorni dall'avvenuta pubblicazione. Nei successivi tre giorni, e comunque prima dello svolgimento dell'Assemblea, la Commissione emetterà la decisione definitiva che verrà immediatamente pubblicata sul sito dell'Associazione.

Art. 26 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - Beni mobili compresi nell'inventario ufficiale (libro);
 - le quote versate dai soci, il contributo di terzi, eventuali donazioni o lasciti.
2. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. I bilanci dell'Associazione devono essere pubblicati sul sito ufficiale web dell'Associazione.

Art 27 - Regolamento Organico

1. Il Consiglio Direttivo redige un Regolamento Organico contenente le norme di attuazione dello Statuto.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione.

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, nella quale non sono ammesse deleghe, appositamente convocata a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata da almeno i 4/5 dei Soci aventi diritti a voto.
2. Tale Assemblea è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto.
3. La deliberazione, per essere approvata, deve riportare i 4/5 dei voti degli associati aventi diritto al voto
4. Con la stessa maggioranza sono nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale, che non potrà essere distribuito tra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Enti che perseguono attività affini.

Art. 29 – Rinvio



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice civile e le norme regolamentari emanate dal CONI.

Art. 30 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

INDICE

- Art. 1 - Costituzione dell'Associazione
- Art. 2 — Finalità dell'Associazione
- Art. 3 — Soci
- Art. 4 — Organi dell'Associazione
- Art. 5 — L'Assemblea dei Soci
- Art. 6 — Deleghe
- Art. 7 — Attribuzioni delle Assemblee
- Art. 8 — Validità delle Assemblee e sistemi di votazione
- Art. 9 — Il Presidente
- Art. 9 bis - Il Presidente Onorario
- Art. 10 — Consiglio Direttivo
- Art. 11 — Decadenza del Consiglio Direttivo
- Art. 12 — Integrazione del Consiglio Direttivo
- Art. 13 — Comitato di Presidenza
- Art. 14 — Il Collegio del Revisori del Conti



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico

Art. 15 — Compiti del Collegio del Revisori del Conti

Art. 16 — Il Segretario Generale

Art. 17 — Organi di Giustizia

Art. 18 — Giudice di Primo Grado

Art. 19 — La Commissione d'Appello

Art. 19 bis — Collegio di garanzia dello Sport

Art. 20 — Organi Periferici

Art. 21 — Modifiche Statutarie

Art. 22 — Clausola Compromissoria

Art. 23 — Collegio Arbitrale

Art. 24 — Incompatibilità

Art. 25 — Candidature

Art. 26 — Patrimonio dell'Associazione

Art. 27 — Regolamento Organico

Art. 28 — Scioglimento dell'Associazione

Art. 29 - Rinvio

Art. 30— Entrata in vigore



Associazione Medaglie D'Oro al Valore Atletico